

LINDA COLLINA - MARIO SUNSERI

*La disciplina delle terre e rocce da scavo*  
*Le modalità per una corretta gestione*

**Appendice normativa nazionale e regionale**

*La disciplina delle terre e rocce da scavo  
Le modalità per una corretta gestione*

© 2009 Irnerio Editore  
[www.irnerioeditore.it](http://www.irnerioeditore.it)

tutti i diritti sono riservati

Finito di stampare nel mese di  
Gennaio 2010 da  
Tip.Le.Co. - Piacenza  
Printed in Italy

## Premessa

Le attività di tipo edilizio usualmente comprendono una fase di esecuzione degli scavi con la conseguente produzione di terra e rocce. La corretta gestione di questo flusso di materiali influenza quindi un importante elemento economico e ambientale del settore. La normativa ambientale (D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ovvero T.U.A. testo unico ambientale) regola le modalità di gestione considerando il terreno da scavo, se non riutilizzato nel sito di provenienza, nella categoria dei rifiuti implicando quindi una particolare complessità ambientale e gestionale e un sensibile onere economico. La normativa indica allo stesso tempo gli strumenti e i metodi per gestire lo stesso come “sottoprodotto” ovvero come materiale da destinare al riutilizzo. Questo permette un minore onere economico, una maggiore attenzione ambientale (preferenza del recupero rispetto lo smaltimento/trattamento). Tale gestione non è comunque esente da una particolare attenzione ambientale, gestionale e procedurale.

La disciplina della terre e rocce da scavo risulta allo stato attuale definita tramite le indicazioni riportate nella recente normativa nazionale. In particolare la lettura degli artt. 181-bis, 185 e 186 del T.U.A. (vedi allegato 2) permette di individuare gli elementi base per una corretta gestione come “sottoprodotto”. Gli stessi elementi sono riconducibili alla recente Direttiva Europea (vedi allegato 1) con particolare riferimento alla disciplina dei sottoprodotti.

L’attuazione delle norme citate risulta poi maggiormente definita tramite lo sviluppo di normativa specifica regionale.

Il presente testo intende presentare nel primo e secondo capitolo gli elementi della normativa nazionale e di alcune normative regionali e dare un contributo alla lettura delle stesse al fine di indicare gli elementi tecnici-operativi per una corretta gestione.

Il terzo capitolo riporta in maniera puntuale i principali elementi tecnici-operativi individuati.

Il testo è arricchito di allegati riportanti gli stralci normativi di riferimento e una raccolta giurisprudenziale.

La redazione del testo nasce oltre che dall’esperienza operativa, dal continuo scambio di informazioni che è stato possibile grazie all’attività formativa condotta dagli scriventi sul tema. Attività organizzata in diverse sedi italiane dalla Società di ricerca servizi e formazione Tuttoambiente di Piacenza ([www.tuttoambiente.it](http://www.tuttoambiente.it)). Si ringraziano, per questo, i restanti relatori dei corsi e in particolare il prof. Stefano Maglia ([www.studiomaglia.it](http://www.studiomaglia.it)) e il dott. Luca Passadore (Confindustria Padova) per la possibilità di un continuo e proficuo confronto.

# Indice

<b>1. La disciplina delle terre e rocce da scavo</b> .....	1
1.1. <i>Riferimenti alla normativa Europea</i> .....	1
1.2. <i>Riferimenti alla normativa Nazionale</i> .....	2
<b>2. Le normative degli Enti locali</b> .....	5
2.1. <i>Introduzione</i> .....	5
2.2. <i>Regione Veneto</i> .....	5
2.3. <i>Regione Liguria</i> .....	11
2.4. <i>Regione Sicilia</i> .....	16
2.5. <i>Regione Umbria</i> .....	20
2.6. <i>Provincia Autonoma di Trento</i> .....	25
<b>3. Gli elementi operativi</b> .....	27
3.1. <i>Introduzione</i> .....	27
3.2. <i>Il progetto di riutilizzo</i> .....	27
3.3. <i>La procedura di riutilizzo</i> .....	29
3.4. <i>La procedura di caratterizzazione – accertamento qualitativo dei materiali</i> .....	30
3.5. <i>I rifiuti da demolizione</i> .....	34
<b>4. Note conclusive</b> .....	37
<i>Allegati</i> .....	39
A.1 <i>Stralcio Direttiva Europea 2008/98/Ce</i> .....	41
A.2 <i>Stralci D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</i> .....	43
A.2.1 <i>Artt. 181 bis, 185 e 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</i> .....	43
A.2.2 <i>Limiti nel suolo e sottosuolo – All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</i> .....	46
A.3 <i>Massime della Corte di Cassazione in tema di rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo</i> .....	51
A.4 <i>Normativa Regione Veneto – Allegato A D.G.R. 2424/08</i> .....	55

A.5	<i>Normativa Regione Liguria – Allegato alla D.G.R. 878/06</i> .....	73
A.6	<i>Normativa Regione Sicilia – Decreto Assessoriale 11 dicembre 2008</i> .....	95
A.7	<i>Normativa Regione Umbria – D.G.R. 27 luglio 2009, n. 1064</i> .....	105
A.8	<i>Provincia Autonoma di Trento – Allegato Delibera – Reg. delib. n. 2173 prot. n. 129D08U164</i> .....	135

# 1. La disciplina delle terre e rocce da scavo

## 1.1. Riferimenti alla normativa Europea

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2008/98/Ce (Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce) stabilisce le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo si richiamano gli artt. 2 e 5 (vedi allegato A.2)

L'articolo 2 in particolare include fra le esclusioni dall'ambito di applicazione della presente direttiva il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato. Tale principio di esclusione è riportato anche nella normativa nazionale vigente e in particolare all'art. 185, comma 1, lettera c bis del D.Lgs. 152/06 (così come introdotto dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

L'articolo 5 invece individua le caratteristiche per la classificazione dei rifiuti quali sottoprodotti e in particolare definisce che una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e rispetta le condizioni di cui al successivo punto ovvero
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Tali condizioni sono in generale coerenti alla normativa nazionale (art.186 T.U.A.) per il caso specifico delle terre e rocce da scavo ove sono individuate le condizioni per gestire le stesse quali sottoprodotti ovvero le verifiche, le procedure e le modalità per essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o in processi industriali.

In sintesi la Direttiva Europea, che include gli elementi già presenti nella normativa nazionale, conferma che:

- le terre e rocce da scavo prodotte durante le fasi di escavazione rientrano in gene-

rale fra i rifiuti e devono quindi attenersi alla normativa di settore ad esclusione del caso in cui le stesse siano riutilizzate nello stesso sito di provenienza dello scavo;

- le terre e rocce da scavo per essere classificati come sottoprodotti devono soddisfare le condizioni di certezza di riutilizzo, utilizzo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione; devono essere garantiti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nel caso quindi di sottoprodotto risulta necessario comprendere come verificare il soddisfacimento delle condizioni citate.

## 1.2. Riferimenti alla normativa Nazionale

Il riferimento normativo di base, come già citato, è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed è entrato in vigore il 29 aprile 2006 e il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, che è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

L'elemento innovativo principale consiste nella possibilità che le terre e rocce da scavo possono essere ricondotte alla casistica dei sottoprodotti (art. 186 - T.U.A.) con due possibili destinazioni:

- *“Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: ...”*
- *“L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p) [definizione di sottoprodotto]”*

nel rispetto di specifiche condizioni e a seguito dell'esecuzione e presentazione di una specifica documentazione.

Si sottolinea inoltre che a seguito della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) i materiali naturali da scavo prodotti nel corso di attività di costruzione - ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c bis, del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. - non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I “Gestione dei rifiuti” della Parte IV del suddetto decreto solo nel caso in cui non siano contaminati e siano utilizzati allo stato naturale, a fini di costruzione, esclusivamente presso lo stesso sito di produzione e quindi non hanno necessità delle misure necessarie per ricondurle ai sottoprodotti.

**La presentazione della documentazione prevista per l'utilizzo come sottoprodotti è facoltativa in quanto necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di scavo quali sottoprodotti, in caso di mancanza della documentazione prescritta il materiale dovrà essere gestito come rifiuto.**

Per la destinazione a reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati (al di fuori del sito di produzione), le condizioni sono:

a) impiego diretto nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) certezza dell'integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) garanzia di un elevato livello di tutela ambientale;

e) accertamento che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del T.U.A.;

f) le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che l'impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) sia dimostrata la certezza del loro integrale utilizzo.

L'art. 186, ai commi 2, 3 e 4 prevede che la sussistenza dei requisiti stabiliti al comma 1 debba essere dimostrata in modo diverso a seconda del tipo di intervento dal quale deriva la produzione di terre e rocce da scavo, e quindi per:

- opere sottoposte a V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) e/o ad A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale),
- opere soggette a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività (D.I.A.),
- lavori pubblici non soggetti né a V.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.).

In sintesi, ai sensi della normativa citata quindi i materiali naturali da scavo possono essere riutilizzati - ai sensi dall'art. 186 del T.U.A. - per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o in sostituzione dei materiali di cava nei processi industriali purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il riutilizzo avvenga senza necessità di alcun trattamento preventivo e/o trasformazione preliminare;
- sia verificata l'idoneità qualitativa in relazione alla destinazione d'uso del sito in cui è previsto il riutilizzo;
- sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'utilizzo in opere o interventi preventivamente individuati e definiti, anche nell'ambito dello stesso sito di produzione.

Al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti necessari per la corretta gestione dei materiali naturali da scavo all'interno della documentazione progettuale presentata per il rilascio dell'autorizzazione o per l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari all'esecuzione dell'opera o intervento nell'ambito del quale sono previste attività che originano o riutilizzano detti materiali (Permessi di Costruire, Dichiarazioni di Inizio Attività, progetti di opere pubbliche realizzati dagli Enti competenti, ...), anche eventualmente contenuti nell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Autorizzazione Ambientale Integrata, deve essere incluso uno specifico **progetto di gestione delle terre e rocce da scavo**.

La redazione di tale documento tecnico non trova una specifica e apposita guida

normativa a livello nazionale, ma trova generalmente a livello locale elementi regolamentari o linee guida tramite normativa regionale o attraverso regolamenti delle amministrazioni locali (vedi capitolo successivo).